CAMERA DEI DEPUTATI N. **696**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORRELLI

Modifica all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rotazione degli incarichi del personale amministrativo dell'ente in caso di scioglimento per infiltrazione o condizionamento mafioso

Presentata il 9 dicembre 2022

Onorevoli Colleghi ! – La possibilità di sciogliere le amministrazioni degli enti locali per infiltrazioni della criminalità organizzata è stata introdotta nel 1991 ed è attualmente disciplinata dagli articoli 143 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si tratta di una misura di prevenzione straordinaria che si applica quando è accertato il reale pericolo che l'attività di un comune o di una provincia sia piegata agli interessi di organizzazioni criminali mafiose o similari e che colpisce indistintamente tutti gli organi elettivi e amministrativi, al di là di responsabilità personali.

È una misura svincolata sia da accertamenti in sede penale sia dalla ricorrenza di misure di prevenzione o di sicurezza, al fine di consentire un intervento immediato di salvaguardia dell'amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all'influenza della criminalità organizzata. Diverso è il discorso per il personale, dirigente o no, delle amministrazioni sciolte.

In base al vigente quadro normativo (articolo 143, comma 5, del testo unico), qualora la relazione del prefetto rilevi la sussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti sulle infiltrazioni mafiose o similari con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, può adottare ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e a ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, inclusi provvedimenti riguardanti i dipendenti suddetti (quali la sospensione

dall'impiego o la destinazione ad altro ufficio o altra mansione), con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'ente.

Il vigente quadro normativo appare limitato, nella misura in cui prevede la sola automatica decadenza degli amministratori, senza intervenire in modo altrettanto automatico e deciso sull'apparato burocratico.

Infatti, risultano assai limitati gli interventi e gli effetti, previsti dal citato comma 5, dei provvedimenti di sospensione dei dipendenti direttamente responsabili di condotte oggetto del decreto di scioglimento.

Al fine di un completo risanamento dell'ente « infiltrato », si ritiene opportuno proporre una rotazione straordinaria completa e automatica di tutto il personale amministrativo, dirigente e no, dell'ente locale sciolto per infiltrazioni, rotazione da adottare da parte della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del testo unico entro i quarantacinque giorni successivi al suo insediamento.

Al fine di garantire la corretta gestione degli uffici si prevede che la commissione straordinaria possa utilizzare le liste di mobilità o graduatorie vigenti per ricorrere al reclutamento straordinario del personale necessario.

Ove tale utilizzo non risulti sufficiente, è consentito il ricorso all'istituto del comando tra pubbliche amministrazioni, previo apposite convenzioni tra gli enti.

Per tale ultima evenienza sono utilizzate le risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis*. Al di fuori dei casi previsti dal comma 5, nei comuni o nelle province di cui è disposto lo scioglimento, la commissione straordinaria di cui all'articolo 144, entro quindici giorni dal suo insediamento, dispone una rotazione straordinaria di tutto il personale con la sua destinazione ad altro ufficio od altra mansione o con il suo trasferimento, anche temporaneo, nei ruoli di altra pubblica amministrazione. I dipendenti individuati nella relazione prefettizia presupposto del provvedimento di scioglimento sono immediatamente sospesi e la commissione straordinaria, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, valuta caso per caso se confermare la sospensione o disporre il trasferimento in altra amministrazione. Al fine di garantire la corretta gestione degli uffici, la Commissione straordinaria può ricorrere al reclutamento straordinario del personale necessario utilizzando le liste di mobilità o graduatorie vigenti. Ove tale utilizzo non risulti sufficiente, è consentito il ricorso all'istituto del comando tra pubbliche amministrazioni, previe apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede, nel limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».



19PDL0015400